

CAMERA DEI DEPUTATI N. 586-A

DISEGNO DI LEGGE

PRESENTATO DAL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

(BERLUSCONI)

E DAL MINISTRO DELL'INTERNO

(MARONI)

DI CONCERTO CON IL MINISTRO DELLA DIFESA

(PREVITI)

CON IL MINISTRO DEL TESORO

(DINI)

CON IL MINISTRO DEL BILANCIO E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

(PAGLIARINI)

CON IL MINISTRO DEI LAVORI PUBBLICI

(RADICE)

E CON IL MINISTRO PER I BENI CULTURALI E AMBIENTALI

(FISICHELLA)

Conversione in legge del decreto-legge 23 maggio 1994, n. 310,
recante interventi straordinari nella città di Napoli per esigenze
connesse allo svolgimento del vertice G7

Presentato il 24 maggio 1994

(Relatore: **BENETTO RAVETTO**)

NOTA: La VIII Commissione permanente (Ambiente, territorio e lavori pubblici), il 14 giugno 1994, ha deliberato di riferire favorevolmente sul testo. In pari data la Commissione è stata autorizzata a riferire oralmente.

TESTO
DEL DISEGNO DI LEGGE

Conversione in legge del decreto-legge 23 maggio 1994, n. 310, recante interventi straordinari nella città di Napoli per esigenze connesse allo svolgimento del vertice G7.

ART. 1.

1. È convertito in legge il decreto-legge 23 maggio 1994, n. 310, recante interventi straordinari nella città di Napoli per esigenze connesse allo svolgimento del vertice G7.

2. Restano validi gli atti ed i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodottisi ed i rapporti giuridici sorti sulla base dei decreti-legge 31 gennaio 1994, n. 77, e 23 marzo 1994, n. 195.

TESTO
DELLA COMMISSIONE

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 23 maggio 1994, n. 310, recante interventi straordinari nella città di Napoli per esigenze connesse allo svolgimento del vertice G7.

ART. 1.

1. Il decreto-legge 23 maggio 1994, n. 310, recante interventi straordinari nella città di Napoli per esigenze connesse allo svolgimento del vertice G7, è convertito in legge **con le modificazioni riportate in allegato alla presente legge.**

2. *Identico.*

ALLEGATO.

MODIFICAZIONI APPORTATE IN SEDE DI CONVERSIONE
AL DECRETO-LEGGE 23 MAGGIO 1994, N. 310

All'articolo 1:

al comma 1, dopo le parole: « 21 dicembre 1993, » sono inserite le seguenti: « come integrata e sostituita dalla delibera CIPE del 16 marzo 1994, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 114 del 18 maggio 1994, »;

al comma 2, dopo le parole: « presidente della provincia, » sono inserite le seguenti: « dal presidente della Giunta regionale ».

Dopo l'articolo 2 è inserito il seguente:

« ART. 2-bis. — 1. È autorizzata la spesa di lire 4.000 milioni per l'anno 1994 per l'ulteriore finanziamento dell'organizzazione della presidenza italiana del vertice di cui all'articolo 1. Si applicano le disposizioni dell'articolo 2 del decreto-legge 30 dicembre 1993, n. 556, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 febbraio 1994, n. 126. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1994, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero del tesoro ».

Decreto-legge 23 maggio 1994, n. 310, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 119 del 24 maggio 1994.

**Interventi straordinari nella città di Napoli
per esigenze connesse allo svolgimento del vertice G7.**

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

Considerato che nel mese di luglio 1994 si svolgerà nella città di Napoli il vertice tra i sette maggiori Paesi industrializzati;

Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di dare corso ad interventi indifferibili di sistemazione urbana e di manutenzione e arredo stradale nel territorio della città di Napoli, al fine di assicurare condizioni di sicurezza e di decorò alle aree interessate da tale evento;

Ritenuta, altresì, la straordinaria necessità ed urgenza di prevedere l'impiego di un contingente di personale delle Forze armate, al fine di assicurare le necessarie condizioni di sicurezza allo svolgimento del predetto vertice;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 20 maggio 1994;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro dell'interno, di concerto con i Ministri della difesa, del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, dei lavori pubblici e per i beni culturali e ambientali;

EMANA

il seguente decreto-legge:

ARTICOLO 1.

1. Per le esigenze connesse a indifferibili interventi di sistemazione urbana, di manutenzione e di arredo stradale nel territorio della città di Napoli, nella quale si svolgerà il vertice tra i sette maggiori Paesi industrializzati, e allo scopo di assicurare condizioni di sicurezza e di decorò alle aree interessate da tale evento, è autorizzata la spesa di lire 20 miliardi per l'anno 1994. Per le stesse finalità la regione Campania destina, a valere sui fondi ad essa attribuiti per l'attuazione di programmi di edilizia residenziale pubblica con delibera CIPE del 21 dicembre 1993, la somma di lire 35 miliardi.

2. Per la determinazione degli interventi da adottare ai sensi del comma 1 e per le relative modalità di esecuzione, è istituita una speciale commissione presieduta dal prefetto e composta dal sindaco, dal presidente della provincia, dal questore, dal provveditore regionale alle opere pubbliche, dal sovrintendente per i beni ambientali e architettonici e dal comandante provinciale dei vigili del fuoco. I predetti componenti possono delegare un proprio rappresentante e la commissione può essere presieduta, in caso di assenza o impedimento del prefetto, da un suo delegato. Il prefetto può invitare alle riunioni della commissione rappresentanti di altre amministrazioni o enti interessati. All'attuazione degli interventi provvede il prefetto, o suo delegato, che si avvale degli uffici tecnici statali, provinciali e comunali e, ove occorra, richiedendo la collaborazione degli uffici tecnici regionali.

3. Ai fini indicati nei commi 1 e 2 i provvedimenti occorrenti sono adottati anche in deroga alle norme di contabilità generale dello Stato, nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento.

4. All'onere derivante dall'applicazione del presente articolo si provvede, quanto a lire 15 miliardi, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 7089 dello stato di previsione del Ministero del bilancio e della programmazione economica per l'anno 1994 e, quanto a lire 5 miliardi, mediante utilizzo delle disponibilità in conto residui del predetto capitolo 7089 per il medesimo anno, a valere sulle somme destinate alla regione Campania, intendendosi corrispondentemente ridotta l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 17, comma 10, della legge 11 marzo 1988, n. 67, per il medesimo anno. Le disponibilità in conto residui sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate, con decreto del Ministro del tesoro, all'apposito capitolo di spesa. L'intera somma sarà versata alla contabilità speciale intestata alla prefettura di Napoli.

5. Al pagamento delle spese occorrenti provvede la prefettura di Napoli, sulla base di apposita certificazione sulla regolarità dei lavori eseguiti rilasciata dal provveditore regionale alle opere pubbliche e di attestazione sulla congruità dei prezzi delle forniture rilasciata dall'ufficio tecnico erariale, previo parere della sovrintendenza per i beni ambientali e architettonici, ove prescritto, nonché sulla base dei documenti giustificativi visti dal prefetto, o dal suo delegato, cui sia stata affidata l'attuazione dell'intervento a norma del comma 2.

ARTICOLO 2.

1. Fermo quanto previsto dall'articolo 1, comma 2, e dall'articolo 2 del decreto-legge 29 aprile 1994, n. 258, per le esigenze di pubblica sicurezza connesse allo svolgimento del vertice di cui all'articolo 1, il prefetto di Napoli è autorizzato ad avvalersi di un ulteriore contingente di personale militare delle Forze armate, che è posto alle sue dipendenze con l'osservanza delle modalità stabilite dall'articolo 1,

comma 1, del decreto-legge 25 luglio 1992, n. 349, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 settembre 1992, n. 386. Si applicano le altre disposizioni del citato articolo 1, nonché quelle dell'articolo 3, comma 1, del decreto-legge 25 luglio 1992, n. 349, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 settembre 1992, n. 386.

2. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo, valutato in lire 4.100 milioni per l'anno 1994, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto sul capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1994, parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo alla Presidenza del Consiglio dei ministri.

3. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le variazioni di bilancio occorrenti per l'attuazione del presente decreto.

ARTICOLO 3.

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 23 maggio 1994.

SCÀLFARO

BERLUSCONI, *Presidente del Consiglio dei Ministri.*

MARONI, *Ministro dell'interno.*

PREVITI, *Ministro della difesa.*

DINI, *Ministro del tesoro.*

PAGLIARINI, *Ministro del bilancio e della programmazione economica.*

RADICE, *Ministro dei lavori pubblici.*

FISICHELLA, *Ministro per i beni culturali e ambientali.*

Visto, *il Guardasigilli:* BIONDI